

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XCI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti. (2899)	755
PRESIDENTE	755, 756
CECCHERINI, <i>Relatore</i>	755
Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1104 (Fondo E.R.P.) all'amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della prima giunta U.N.R.R.A.-Casas (2897)	757
PRESIDENTE	757, 758, 759
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	757, 758
GARLATO	758
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	758
FERRARESE	758, 859
NOTARIANNI	759
POLANO	759
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	759

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti. (2899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti ».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Ceccherini.

CECCHERINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il disegno di legge in esame concerne l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti. Si tratta, cioè, di ripristinare gli argini golenali distrutti dalle inondazioni del novembre-dicembre 1951, argini che delimitavano terreni assai sfruttati dal punto di vista agricolo, la cui superficie assomma a circa 50 mila ettari. In detta zona, come è noto, vivono circa diciotto mila persone, e vi sono stati edificati circa quattro mila fabbricati rurali, in complessi aziendali di vario genere, con circa trenta mila capi di bestiame. Queste sole cifre sono sufficienti a delineare l'importanza del presente disegno di legge ai fini del ripristino di detti argini in difesa delle zone danneggiate. Il preventivo di spesa per il completamento di queste opere, fatto dal Genio civile, è stato determinato in un

La seduta comincia alle 9,45.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1952

miliardo e 300 milioni di lire. Lo Stato dovrebbe concorrere alla spesa con un contributo che va dal 40 al 50 per cento, contributo che, senza dubbio, stimolerà notevolmente la iniziativa privata per il ripristino di dette opere.

Se vogliamo esaminare, poi, la questione dal semplice punto di vista economico, è facile rilevare che, trattandosi di 50 mila ettari, il reddito lordo annuo si dovrebbe aggirare sui 50 miliardi annui, e ciò di fronte ad un contributo statale che non supera i 500 milioni complessivi.

Vorrei anche fare presente come la concessione del contributo sia stata concepita attraverso un appropriato decentramento che consenta il pagamento da parte degli organi periferici, onde eliminare quelle lungaggini burocratiche che quasi sempre arrestano le iniziative di questo genere.

Pertanto, tenuto conto anche che il disegno di legge ha avuto il parere favorevole dalla IV Commissione finanze e tesoro, invito la Commissione a voler dare la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere sussidi in ragione del 40 per cento delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del novembre e dicembre 1951 del Po ed affluenti.

La misura dei sussidi può essere elevata al 50 per cento qualora, nel ripristinare gli argini, si costruiscano — secondo indicazioni date dall'Ufficio del Genio civile — chiaviche od altri manufatti idonei a permettere l'allagamento, in caso di piena, delle zone retrostanti.

(È approvato).

ART. 2.

Per la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo 1 è autorizzata, per l'esercizio 1952-53, la spesa di lire 500.000.000, da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio 1952-53 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

(È approvato).

ART. 3.

La concessione dei sussidi di cui all'articolo 1 è fatta, senza limiti d'importo, per lavori da eseguirsi o in corso di esecuzione, od eseguiti successivamente al verificarsi delle alluvioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente del Magistrato alle acque ovvero, su parere del Circolo superiore d'ispezione per il Po, con decreti dei Provveditori regionali alle opere pubbliche.

Le domande di concessione devono essere presentate agli Uffici del Genio civile, corredate della perizia della spesa strettamente necessaria.

Per i lavori già eseguiti ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione del sussidio è subordinata all'accertamento, da parte del Genio civile, delle opere già eseguite o tuttora in corso nonché della ammissibilità delle medesime.

Gli argini golenali devono, di massima, essere riparati e ristabiliti nelle condizioni preesistenti e, comunque, ad altezza che, caso per caso, verrà stabilita dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

Il sussidio è pagato in base a certificato di « nulla osta » dell'Ufficio del Genio civile il quale, in relazione al progresso dei lavori, determina ciascuna rata nella metà di quella che spetterebbe al sussidiato. L'altra metà è corrisposta a lavori ultimati, dopo accertata la regolare esecuzione dallo stesso Ufficio, purché l'ultimazione avvenga entro il termine stabilito nel decreto di concessione del sussidio.

(È approvato).

ART. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, sulla emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le va-

riazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1104 (fondo E. R. P.), all'amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della prima giunta U. N. R. R. A.-Casas. (2897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1104 (Fondo E. R. P.), all'amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della prima Giunta U. N. R. R. A.-Casas ».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole De' Cocci.

DE' COCCI Relatore. Onorevoli colleghi! Nel quadro degli aiuti M. S. A. una somma di 4 milioni e 200 mila dollari è prevista per lo scopo specifico dell'edilizia popolare in Italia. Tale somma, d'accordo con le autorità americane, verrà impiegata nei programmi generali di acquisto di merci in America e il ricavo del controvalore in lire sarà utilizzato per la costruzione di case. La predetta somma, al cambio di 625 lire a dollaro corrisponde a 2 miliardi e più di lire italiane, meno il cinque per cento che, secondo gli accordi tra il Governo italiano e il M. S. A., restano all'Ente americano, come del resto avvenne anche con la legge 22 febbraio 1951, n. 188, per l'ultima erogazione di otto miliardi di lire. Questa somma verrà, perciò, data all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma della prima Giunta dell'U. N. R. R. A.-Casas. È questa una destinazione veramente opportuna poiché nella pluralità degli enti che si occupano dell'edilizia popolare in Italia — pluralità che ci auguriamo tutti abbia presto a scomparire per dare luogo ad una sistemazione più organica dell'U. N. R. R. A.-Casas — in questa pluralità, dicevo, l'U. N. R. R. A.-Casas è l'Ente che ha costruito con la maggiore celerità a favore dei senza tetto, è l'Ente che ha costruito a costi più bassi, edificando — secondo calcoli medi — vani senza superare le 320 mila lire a vano, mentre altri enti difficilmente sono scesi al di sotto delle 370 mila lire a vano. Le spese

generali sono ridotte al minimo e, soprattutto, è questo un Ente che ha considerato anche il lato umano del problema, curando oltretutto la costruzione delle case anche il problema della integrazione della persona e della famiglia, aggiungendo pezzi d'orto e preparando il trasferimento in proprietà con piccolissimi canoni in proporzione alle possibilità della famiglia.

Infatti, l'opera dell'U. N. R. R. A.-Casas prevede anche una certa assistenza che è preziosa per coloro che per la prima volta, lasciata la baracca o la grotta nella quale vivevano, si predispongono ad abitare in una casa decente. Anche negli ultimi mesi estivi il lavoro compiuto è stato veramente intenso sia per quanto riguarda la continuazione del programma già iniziato, sia per ciò che si riferisce ai lavori del Polesine, affiancando il programma governativo. Così abbiamo visto sorgere queste casette in maniera veramente prodigiosa. Si prevede che con questi nuovi stanziamenti la prima Giunta dell'U. N. R. R. A.-Casas possa costruire almeno 1300 alloggi iniziando i lavori prima della fine del corrente anno.

Questo disegno di legge che, in fondo, ricalca, come accennavo, il testo della precedente legge del febbraio 1951, può, secondo il mio punto di vista, essere ulteriormente perfezionato mediante alcuni emendamenti e precisamente un primo emendamento al secondo comma dell'articolo 1 e un articolo aggiuntivo.

È noto che la prima Giunta dell'U. N. R. R. A.-Casas non ha il solo scopo, come dicevo poc'anzi, di costruire case, ma anche quello di aiutare i più bisognosi a sistemare le proprie abitazioni mediante la fornitura di materiale ai sinistrati, attività per la quale, anzi, sono stati stanziati cospicui fondi. Proporrei, perciò, di precisare la formulazione di questo disegno di legge, in modo che risulti chiaro che i nuovi fondi debbono essere devoluti soltanto alla costruzione di nuovi alloggi.

Ecco l'emendamento: « Al 2° comma dell'articolo 1 aggiungere di seguito: e sarà da essa investita in nuove costruzioni ».

Vorrei adesso fare presente un altro aspetto della questione: l'Ente, di fronte alla notevole attività svolta nell'ultimo anno, ha messo in cantiere lavori per un importo di oltre sette miliardi di lire per un complesso di diciotto mila vani. Di fronte a questa complessa opera esiste un organico del personale veramente ridotto. Si tratta di 137 dipendenti, mentre la stessa tabella organica, che prevede 179 elementi, è incompleta,

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1952

soprattutto perché sono sorte difficoltà di natura amministrativa. Infatti, il personale che si occupava di fornire i materiali, è stato a suo tempo licenziato mano a mano che andavano esaurendosi le costruzioni. Si tratta, in fondo, di una norma sostanzialmente interpretativa, onde sarebbe opportuno porre l'U. N. R. R. A.-Casas in grado di avvalersi di personale degli enti pubblici, prevedendo anche l'assunzione di personale tecnico.

Propongo, perciò, il seguente articolo aggiuntivo:

« La I Giunta dell'U. N. R. R. A.-Casas, entro i limiti numerici fissati dalle tabelle organiche del personale, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del Comitato U. N. R. R. A.-Casas, oltre ad assumere personale tecnico con contratto a termine può avvalersi di personale dipendente dello Stato e degli enti pubblici.

La I Giunta del Casas può ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno la concessione di opere da essa finanziate ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950 n. 646 ».

Questo articolo aggiuntivo, oltre a dare il crisma di una norma di legge, viene ad agevolare l'opera di adeguamento del personale, anche perché si stabiliscono dei limiti affinché non si vada al di là di una adeguata reintegrazione dell'organizzazione.

Inoltre, la I Giunta del Casas ha in corso trattative per ottenere la concessione di opere. Vi è, in particolare, quella importantissima che si riferisce alla creazione di borghi residenziali a Matera, la Martella, Cutro, Fertilia ed in altre località. Per poter costruire questi borghi, però, è necessaria una precisazione che tenga conto di quella che deve essere l'integrale sistemazione della zona. Sarebbe, pertanto, opportuno mettere in grado il Casas di eseguire dei lavori per conto della Cassa del Mezzogiorno a norma di quell'articolo 8 della legge istitutiva della Cassa la quale dà la facoltà di conferire ad Enti la concessione di opere d'interesse pubblico. Questo fatto consentirebbe di risolvere alcune difficoltà, inserendo la costruzione dei borghi nel quadro di una sistemazione generale della zona mediante il compimento delle opere ritenute indispensabili, per la funzionalità del borgo residenziale.

Sono certo che i colleghi vorranno dare il proprio voto favorevole per l'approvazione del presente disegno di legge che, come ho detto, offre la possibilità ad un benemerito ente di continuare nella sua opera.

Mi auguro vivamente, pertanto, che nuovi fondi a favore di questo Ente vengano stanziati anche nel prossimo esercizio finanziario e che sia data ad esso la possibilità di utilizzare, per la costruzione delle case, anche quei fondi che il Ministero ha a sua disposizione in base alla legge del giugno 1949, affinché questo Ente divenga, diciamo così, il perno su cui ruoti tutto il vasto e grandioso programma destinato a fare scomparire del tutto la piaga dei senza tetto, specie per quei luoghi che tutti conosciamo, dove esiste una situazione veramente penosa.

Concludendo, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GARLATO. La brillante ed esauriente relazione del collega De' Cocci e anche la conoscenza che più o meno un po' tutti abbiamo dell'argomento, ci esime dallo spendere altre parole per illustrare le benemerite acquisite dall'U. N. R. R. A.-Casas nel campo dell'edilizia popolare.

Desidero soltanto chiedere all'onorevole relatore, se, in base al testo del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236, ultimo comma dell'articolo 2, l'emendamento da lui proposto al secondo comma dell'articolo 1 non venga ad essere superato.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ritengo opportuno precisare che la somma ricavata è destinata esclusivamente per nuove costruzioni in quanto il resto, i fondi cioè destinati all'assistenza, è già giunto ad esaurimento, con il quale esaurimento si considera chiusa questa attività, poiché non si può continuare in questa opera di assistenza, tenuto conto che le popolazioni sono ormai preparate e che le case di questi che un tempo erano senza tetto, ora vengono tenute generalmente in buone condizioni.

Per questi motivi anch'io ritengo superfluo l'emendamento proposto dall'onorevole De' Cocci. Anche perché, se dovessero predisporre altri finanziamenti, si dovrebbe ripetere la medesima precisazione.

DE' COCCI, *Relatore*. Tenuto conto di questi chiarimenti, non insisto e ritiro il mio emendamento all'articolo 1.

FERRARESE. Desidero dire soltanto che, tenuta presente la cospicuità della somma, che, come ha detto il relatore, oltrepassa i due miliardi di lire, sarebbe giusto provvedere per le baracche che vi sono dalla guerra 1915-18, in alcune zone del Veneto.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Effettivamente, nulla vieta di occuparci della

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1952

eliminazione di queste baracche; ma bisogna tener presente che esiste tutta una gamma di bisogni. L'U. N. R. R. A.-Casas ha operato via via nei luoghi dove, diciamo così, tradizionalmente vi è l'impellente bisogno e a mano a mano ha attuato e va attuando il suo programma.

FERRARESE. L'onorevole Ministro è certamente bene al corrente della situazione delle baracche: ne esistono ben 3700 dalla vecchia guerra. Bisogna vedere come vive questa gente: io credo che in qualsiasi scala, o gamma di bisogni essa non possa non essere la prima ad avere i maggiori diritti! Non parlo di Udine, perché qui c'è l'amico Garlatò che è molto bene al corrente della situazione, né mi soffermo in dettagli; soltanto affermo che i bisogni di questa gente dovrebbero essere tenuti in prima linea nel quadro dei lavori dell'U. N. R. R. A.-Casas.

NOTARIANNI. Onorevole Ministro, io le ricordo Torre Annunziata, dove esiste a questo proposito una situazione assai penosa.

POLANO. Premetto che noi approveremo questo disegno di legge. Tuttavia, vorrei fare una raccomandazione al Ministro, oltre a quelle che sono state fatte durante la discussione in Assemblea del bilancio dei Lavori Pubblici. Ivi, nel mio intervento, ho sottolineato la particolare situazione di disagio in cui versano certe zone della Sardegna ed ho, anzi, presentato un ordine del giorno che l'onorevole Ministro ha dichiarato di accettare come raccomandazione. Poiché da questo disegno di legge risulta che vi sono disponibili stanziamenti destinati per la costruzione di case e anche per risolvere situazioni particolarmente disagiate, come del resto è affermato nella stessa relazione, penso che l'Ente costruttore dovrebbe intervenire per sanare certe situazioni dove lo stesso Genio civile ha provveduto ad applicare cartelli recanti la scritta: « Non abitabile », ecc.

Nella misura del possibile — giacché, ripeto, ci sono queste possibilità — prego il Ministro di tenere in particolare considerazione queste situazioni che sono anche pericolose per la diffusione delle malattie cui dà spesso luogo questa indicibile promiscuità, agevolando la costruzione di alloggi anche in queste zone.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di lire 2.493.750.000 da assegnarsi alla Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma generale di assistenza U.N.R.R.A. Casas, I Giunta.

Tale somma è amministrata dalla predetta I Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole De' Cocci, che, se approvato, diventerà articolo 2:

« La I Giunta del C. A. S. A. S., entro i limiti numerici fissati dalle tabelle organiche del personale, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del Comitato U. N. R. R. A.-Casas, oltre ad assumere personale tecnico con contratto a termine, può avvalersi di personale dipendente dello Stato o degli enti pubblici.

La I Giunta del C. A. S. A. S. può ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno la concessione di opere da essa finanziate ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 che, in sede di coordinamento, diventerà articolo 3:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1952

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti. (2899).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli.	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Assegnazione di somme da prelevarsi dalla disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1104 (Fondo E. R. P.), all'amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza

generale della prima Giunta U. N. R. R. A.-Casas. (2897).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli.	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baglioni, Bennani, Bernardinetti, Bettiol Francesco Giorgio, Bontade Margherita, Caroniti, De' Cocci, De Meo, Di Leo, Fadda, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Gotelli Angela, Guariento, Invernizzi Gabriele, Mancini, Matteucci, Messinetti, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palmieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Sciaudone, Tarozzi, Turco.

La seduta termina alle 10,45.